



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

n. 11 del 28-03-2018

OGGETTO: ALIQUOTE ANNO 2018 (IMU-TASI-ADD. IRPEF) – DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **21:00**, nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Preside la seduta il EUGENIO STELLIFERI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	STELLIFERI EUGENIO	Presente	7	BORGNA ANGELO	Assente
2	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	8	ONORI RITA	Presente
3	RICCI ROBERTO	Presente	9	MAZZEI RITA	Presente
4	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente	10	SBARRA ROBERTO	Presente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	11	PONTUALE ALESSANDRO	Presente
6	BRUNETTI DONATO	Presente	12	CUZZOLI ALESSANDRO	Presente
			13	NOCERA VALENTINA	Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il EUGENIO STELLIFERI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- a far data dal 2014 la componente IMU della IUC non si applica all'immobile:
 - a) Adibito ad abitazione principale ed assimilate, ed alle sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune, ivi compreso, dal 2015, l'immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, secondo i criteri dell'art. 9bis del D.L. n. 47/2014;
 - b) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, dal 2016, le unità destinate a studenti universitari soci assegnatari;
 - c) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - d) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle FF.AA., Polizia, Vigili del Fuoco, etc.;

CONSIDERATO altresì che è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

RILEVATO CHE la legge di Stabilità per il 2016 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”* e, quindi viene ridisegnata l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, con i criteri in vigore prima della emanazione del D.M. 28 novembre 2014 e del D.L. n. 4/2015.

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede all'art. 1 comma 14: *“viene eliminata la TASI sull'abitazione principale, con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad Abitazione principale dal possessore nonché all'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento IUC con la componente IMU - TARI e TASI approvato con proprio atto deliberativo n.13 del 07/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 1 comma 37 della Legge 205/2017 che prevede, anche per l'anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/20120 degli enti locali al 31 marzo 2018;

RITENUTO di proseguire con la precedente politica tributaria e tariffaria dell'Ente per la Tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l'imposta municipale propria (IMU), per l'addizionale comunale IRPEF;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione la Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

Pontuale dichiara il voto contrario sui punti 3) e 4) perchè l'amministrazione aveva promesso di abbarare le tasse comunali

Il Sindaco replica affermando che il non averle aumentate equivale ad una riduzione considerati i costi maggiori del servizio: basta vedere che il comune di Viterbo ha recentemente aumentato del 15%

Entra la consigliere Nocera: al momento della votazione sono presenti n.12 consiglieri

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Sbarra, Pontuale, Cuzzoli, Nocera) resi per alzata di mano e così per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

DI CONFERMARE il 2018, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione:

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (per le non esenti) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano comeunica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,90 %
Aree fabbricabili	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00 %
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella da quella ad uso abitativo	0,00 %

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

- ALIQUOTA DI BASE: 0,99 % ; essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è prevista l'esenzione, compresi i fabbricati di categoria D ad uso produttivo;
- aliquota abitazione principale: 0,4 per cento (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
- terreni agricoli, fabbricati rurali (con annotazione catastale) ad uso strumentale: esenti da imposta.
- di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €.200,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.

DI DARE ATTO che le predette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismo fiscale.gov.it entro i termini di legge;

DI DICHIARARE, con successiva votazione con stesso esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 26-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PAMELA ROSSI

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 26-03-2018

IL RESPONSABILE

PAMELA ROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
EUGENIO STELLIFERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA
